

Sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'articolo 31, paragrafo 5, dell'articolo 32, paragrafo 8, dell'articolo 38, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 7, dell'articolo 40, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 44, paragrafo 3, e dell'articolo 77, paragrafo 6, della legge sull'aviazione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 81/10 - testo ufficiale consolidato, 46/16, 47/19 e 18/23 – ZDU-1O), il ministro delle Infrastrutture emette quanto segue:

N O R M E

MODIFICA DELLE NORME SUGLI AEROMOBILI ULTRALEGGERI

Articolo 1

Nel regolamento sugli aeromobili ultraleggeri (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 49/16, 52/16, 32/18, 10/19 e 75/19), all'articolo 1 è aggiunto un nuovo paragrafo 3 dopo il paragrafo 2, che recita:

“(3) Il presente regolamento è emanato tenendo conto della procedura d'informazione a norma della [direttiva \(UE\) 2015/1535](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17. 9. 2015, pag. 1).

Articolo 2

All'articolo 3 è aggiunto un nuovo paragrafo 4 dopo il paragrafo 3, che recita:

“(4) Un dispositivo con un peso fino a 120 kg è un dispositivo la cui massa di base del dispositivo vuoto non supera 120 kg. La massa di base del dispositivo vuoto è considerata come il dispositivo con tutti i componenti installati nel dispositivo dal produttore o dal fabbricante al momento della fabbricazione o successivamente installati con modifiche tecniche del dispositivo, con tutti i liquidi necessari per il funzionamento del dispositivo, nonché qualsiasi apparecchiatura facoltativa specificata al momento della fabbricazione del dispositivo o successivamente con modifiche tecniche al dispositivo. Le apparecchiature facoltative del dispositivo sono apparecchiature destinate a essere installate nel dispositivo prima del volo per uno scopo specifico del volo (missione). La massa di base del dispositivo vuoto non comprende le persone a bordo, il carburante, il carico nel vano bagagli, il paracadute di soccorso incorporato fino a un peso massimo di 15 kg, l'equipaggiamento del pilota, ad esempio i dispositivi elettronici portatili e qualsiasi altro accessorio portatile (di seguito: dispositivo di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 3

All'articolo 5, il paragrafo 1 è modificato come segue:

“(1) Il dispositivo può essere utilizzato per uso personale, per l'addestramento dei piloti, per il lavoro aereo e per i voli introduttivi, ad eccezione dei dispositivi costruiti a livello amatoriale e dei dispositivi di peso fino a 120 kg, che possono essere utilizzati solo per uso proprio.”;

Articolo 4

All'articolo 5, lettera a), all'articolo 5, lettera b), all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 37, all'articolo 42 e all'articolo 48, i termini "pilotare un dispositivo" sono sostituiti dai termini "pilotare il dispositivo".

Articolo 5

All'articolo 7, dopo il paragrafo 2 sono aggiunti nuovi paragrafi 3 e 4 che recitano:

“(3) Il pilota del dispositivo inizia il volo solo se il dispositivo contiene:

a) una quantità sufficiente di carburante o di energia e di olio per il volo a un'altitudine di volo sicura, tenendo conto delle condizioni meteorologiche, di qualsiasi elemento che influisce sulle prestazioni del dispositivo, di eventuali ritardi attesi durante il volo e di qualsiasi emergenza che possa ragionevolmente influire sul volo; e

b) una riserva completa di combustibile o di energia per:

il volo verso l'aeroporto o il punto di decollo dell'aeroporto di atterraggio previsto e poi per almeno altri 30 minuti di volo ad un'altitudine di crociera sicura;

volare intorno al circuito scolastico in costante visibilità dell'aeroporto o del punto di decollo per almeno altri 10 minuti di volo.

(4) Il pilota del dispositivo controlla regolarmente le riserve programmate di carburante o di energia e se la quantità di carburante utilizzabile o di energia rimanente sul volo non è inferiore alla quantità di carburante o di energia necessaria per proseguire il volo verso un aeroporto, un punto di decollo o un'area di funzionamento accettabili per le condizioni atmosferiche.”;

I precedenti paragrafi 3, 4, 5 e 6 diventano paragrafi 5, 6, 7 e 8.

Articolo 6

All'articolo 14 è aggiunto un nuovo paragrafo 3 dopo il paragrafo 2, che recita:

“(3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 7

All'articolo 15, dopo il paragrafo 5, sono aggiunti nuovi paragrafi 6, 7, 8, 9 e 10, che recitano:

“(6) Il certificato del tipo di dispositivo contiene almeno le seguenti informazioni: nome e numero del certificato del tipo di dispositivo, nome della società o nome e cognome e indirizzo del titolare del certificato del tipo di dispositivo, tipo, modello, varietà, categoria e destinazione dell'aeromobile, elenco dei dati tecnici del certificato del tipo di dispositivo, autorità emittente competente, firma di un ufficiale, sigillo o timbro dell'Agenzia, validità, data di rilascio iniziale e data di rilascio.

(7) Al ricevimento di una richiesta di modifica di un certificato del tipo di dispositivo, l'Agenzia verifica la conformità del certificato ai requisiti applicabili prima di rilasciare la modifica. Se l'autorità competente ha accertato che i requisiti applicabili sono stati soddisfatti, essa rilascia una modifica dell'attestato del tipo di dispositivo.

(8) In caso di cambiamento del titolare del certificato del tipo di dispositivo, l'Agenzia trasferisce il certificato del tipo di dispositivo al nuovo titolare previa presentazione della prova del

trasferimento della proprietà del certificato del tipo di dispositivo e della documentazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

(9) Per i dispositivi di peso fino a 120 kg non è richiesto un certificato di omologazione. Prima della consegna al cliente, il produttore o il fabbricante presentano il prodotto presso l'organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del [regolamento \(CE\) n. 765/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il [regolamento \(CEE\) n. 339/93](#) (GU L 218 del 13. 8. 2008, pag. 30), modificato da ultimo dal [regolamento \(UE\) 2019/1020](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la [direttiva 2004/42/CE](#) e i [regolamenti \(CE\) n. 765/2008](#) e [\(UE\) n. 305/2011](#) (GU L 169 del 25. 6. 2019, pag. 1), che verifica se il tipo di dispositivo è conforme ai requisiti tecnici nazionali applicabili (specifiche di certificazione) in materia di aeronavigabilità e rumore.

(10) Il certificato di omologazione nazionale di un dispositivo di peso fino a 120 kg, rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, è direttamente valido e sostituisce il controllo di conformità del dispositivo presso l'organismo di valutazione della conformità di cui al paragrafo precedente.";

Articolo 8

All'articolo 16, dopo le parole dell'articolo, che è designato come paragrafo 1, è aggiunto un nuovo paragrafo 2, che recita come segue:

“(2) Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 9

All'articolo 17, dopo il paragrafo 6 è aggiunto il nuovo paragrafo 7, che recita come segue:

“(7) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg, per i quali l'adeguatezza del manuale di volo e di manutenzione è confermata nell'ambito della verifica della conformità del tipo di dispositivo ai requisiti di aeronavigabilità applicabili, quali definiti all'articolo 15, paragrafo 9, del presente regolamento.”;

Articolo 10

All'articolo 18 bis, il paragrafo 14 è modificato come segue:

“(14) Indipendentemente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 3, primo trattino, del presente articolo, la manutenzione del dispositivo utilizzato per l'addestramento, il lavoro aereo e lo svolgimento di voli introduttivi può essere effettuata solo da una persona di cui al paragrafo 3, secondo, terzo, quarto o quinto trattino del presente articolo.”;

Dopo il paragrafo 14 è aggiunto un nuovo paragrafo 15, che recita:

“(15) Le disposizioni dei paragrafi 8, 11, 12, 13 e 14 del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 11

All'articolo 19, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il nuovo paragrafo 5, che recita come segue:

“(5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 12

All'articolo 20 è aggiunto un nuovo paragrafo 4 dopo il paragrafo 3, che recita:

“(4) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 13

All'articolo 21 è aggiunto un nuovo paragrafo 4 dopo il paragrafo 3, che recita:

“(4) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg, per i quali il produttore o il fabbricante è tenuto a rilasciare una dichiarazione di sicurezza per l'uso che il fabbricante presenta sulla base della dichiarazione di conformità ottenuta di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del presente regolamento. Per i dispositivi di peso fino a 120 kg, per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione di un dispositivo nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea o da uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, o nel caso di un dispositivo costruito a livello amatoriale, si applicano le disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 3 del presente articolo.”.

Articolo 14

All'articolo 23, paragrafo 2, quarto trattino, il termine "e" è soppresso. Dopo il quarto trattino è aggiunto un nuovo trattino che recita:

"il certificato del fabbricante sull'idoneità del dispositivo o un documento equivalente al certificato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del presente regolamento, e”.

Il paragrafo 4 è modificato come segue:

(4) Se i requisiti tecnici (specifiche di certificazione) non sono ancora stati determinati nella Repubblica di Slovenia per la fabbricazione del dispositivo o dell'apparecchiatura del dispositivo per il quale il richiedente chiede l'iscrizione nel registro dei dispositivi, il richiedente deve anche allegare i requisiti tecnici (specifiche di certificazione) per la fabbricazione del dispositivo alla domanda di iscrizione del dispositivo nel registro dei dispositivi e nell'elenco delle apparecchiature del dispositivo.

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

“(5) Un attestato per un tipo di dispositivo o un altro documento appropriato per un tipo specifico di dispositivo rilasciato da un altro paese o da un organismo autorizzato di tale paese deve essere riconosciuto sulla base della documentazione tecnica appropriata (specifiche di certificazione) e di una relazione sulle prove aeree, se il dispositivo soddisfa almeno i requisiti della normativa slovena o i requisiti delle normative straniere equivalenti a quelli sloveni. La domanda di

iscrizione del dispositivo nel registro dei dispositivi deve essere accompagnata dalla prova della conformità ai requisiti equivalenti di un altro paese estero che, sulla base di un confronto tra singoli elementi di requisiti tecnici (specifiche di certificazione) in una forma determinata dall'Agenzia, è stata confermata da un esperto dell'aviazione nominato in conformità con le norme che disciplinano la costruzione di aeromobili sperimentali. Non è necessario effettuare un confronto se l'Agenzia ne ha già uno.

Dopo il paragrafo 7 è aggiunto un nuovo paragrafo 8, che recita:

“(8) Fatta eccezione per il paragrafo 2, primo trattino, del presente articolo, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso massimo di 120 kg.”;

Articolo 15

All'articolo 24, dopo il paragrafo 7 sono aggiunti nuovi paragrafi 8 e 9 che recitano:

“(8) In deroga al paragrafo 1 e al paragrafo 3, punto 5, del presente articolo, per i dispositivi prodotti in serie di peso fino a 120 kg, che non comprendono i dispositivi per i quali uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo ha rilasciato un certificato di omologazione nazionale del dispositivo, o nel caso di un dispositivo costruito a livello amatoriale, il permesso di pilotare il dispositivo è rilasciato sulla base di una domanda da parte del proprietario o dell'utente, che allega:

1. una copia della dichiarazione di sicurezza d'uso del produttore o del fabbricante, che il produttore fornisce sulla base della dichiarazione di conformità ottenuta di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del presente regolamento e, nel caso di un dispositivo usato, la dichiarazione del proprietario o dell'utilizzatore che il dispositivo non presenta difetti;
2. una foto del dispositivo, risalente a non più di 15 giorni dalla data della domanda, che mostri l'apposizione del marchio nazionale di affiliazione e del marchio di registrazione;
3. una copia del manuale di volo e manutenzione del dispositivo rilasciato dal produttore o dal fabbricante;
4. un certificato attestante che il rumore del dispositivo non supera i limiti specificati nel presente regolamento (non applicabile ai dispositivi senza motore);
5. una licenza per la stazione radio, se è incorporata nel dispositivo.

(9) Per i dispositivi di peso fino a 120 kg, per i quali uno Stato membro dell'Unione europea o un paese parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo ha rilasciato un certificato di omologazione nazionale di un dispositivo, o per i dispositivi costruiti a livello amatoriale, si applicano i paragrafi da 1 a 7 del presente articolo.”;

Articolo 16

All'articolo 25, dopo il paragrafo 5 è aggiunto il nuovo paragrafo 6, che recita come segue:

“(6) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 17

All'articolo 26, dopo le parole dell'articolo, che è designato come paragrafo 1, è aggiunto un nuovo paragrafo 2, che recita come segue:

“(2) Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, per i dispositivi di peso fino a 120 kg, il permesso di pilotare il dispositivo è prorogato dopo 24 mesi sulla base della domanda del proprietario o dell'utilizzatore, previa presentazione della propria dichiarazione che il dispositivo non presenta difetti, senza stabilire l'aeronavigabilità del dispositivo conformemente all'articolo precedente.”;

Articolo 18

All'articolo 27, dopo il paragrafo 6 è aggiunto il nuovo paragrafo 7, che recita come segue:

“(7) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 19

Dopo l'articolo 28, paragrafo 2, è aggiunto il seguente paragrafo 3 nuovo, che recita come segue:

“(3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 20

All'articolo 29, dopo il paragrafo 4 è aggiunto il nuovo paragrafo 5, che recita come segue:

“(5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 21

All'articolo 30, dopo le parole dell'articolo, che è designato come paragrafo 1, è aggiunto un nuovo paragrafo 2, che recita come segue:

“(2) Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 22

All'articolo 32 è aggiunto un nuovo paragrafo 3 dopo il paragrafo 2, che recita:

“(3) Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 23

All'articolo 33, paragrafo 1, i termini "di dimensioni di almeno 8 millimetri" sono soppressi.

Articolo 24

All'articolo 34, paragrafo 1, punto 2, il termine "misuratore" è sostituito dal termine "dispositivo di misura".

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

“(5) Il dispositivo con il quale viene effettuato l'addestramento per il pilota del dispositivo deve inoltre disporre di un sistema di soccorso, ad eccezione dei giroplani, degli elicotteri e dei dispositivi di peso fino a 120 kg, per i quali non è richiesto un sistema di soccorso.”;

Articolo 25

All'articolo 38, il paragrafo 7 è soppresso.

Articolo 26

All'articolo 39, paragrafi 2 e 3, i termini "pilotare un dispositivo" sono sostituiti dai termini "volare con un dispositivo".

Dopo il paragrafo 4, è aggiunto un nuovo paragrafo 5, che recita:

“(5) Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dispositivi di peso fino a 120 kg.”;

Articolo 27

Dopo l'articolo 39 è inserito il nuovo articolo 39 bis:

"Articolo 39 bis

(Dichiarazione per il volo con dispositivi di peso fino a 120 kg)

(1) Il dispositivo di peso fino a 120 kg, ossia un aeromobile a motore, deve essere utilizzato da una persona che ha o ha avuto:

- una licenza rilasciata a norma del [regolamento \(UE\) n. 1178/2011](#) per un aeromobile o una licenza di pilota di un dispositivo per un aeromobile a motore, e
- almeno 100 ore di volo in solitaria ottenute sulla base di una licenza o di un permesso di cui al trattino precedente.

(2) Il pilota che intende utilizzare il dispositivo di cui al paragrafo precedente fornisce all'Agenzia, prima di iniziare il volo, una dichiarazione contenente i dati personali del pilota, informazioni sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo precedente, informazioni sull'idoneità medica e sul volo sotto la propria responsabilità.

(3) Dopo aver ricevuto la dichiarazione dal paragrafo precedente, l'Agenzia rilascia una conferma di ricezione della dichiarazione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione completa. Il pilota deve iniziare a far funzionare il dispositivo di peso fino a 120 kg quando ottiene la conferma di ricevimento della dichiarazione.

(4) Il pilota deve avere a bordo dell'aeromobile una dichiarazione di autorizzazione a volare con dispositivi fino a 120 kg e la conferma di ricevimento di cui al paragrafo precedente. La dichiarazione e la conferma sono valide solo per i voli effettuati nella Repubblica di Slovenia.

(5) La forma e il contenuto dettagliato della dichiarazione sono determinati dall'Agenzia e pubblicati sul suo sito web.

(6) Le ore di volo ottenute su dispositivi di peso fino a 120 kg non sono considerate come un'acquisizione, un'estensione o un rinnovo di una licenza rilasciata in conformità del [regolamento \(UE\) n. 1178/2011](#) o di una licenza di pilotaggio per il dispositivo.

(7) Il pilota di un dispositivo di peso fino a 120 kg deve tenere un registro delle operazioni dell'aeromobile.";

Articolo 28

All'articolo 40, i termini "pilotare un dispositivo" sono sostituiti dai termini "volare con un dispositivo" in tutti i punti.

Al paragrafo 5, dopo i termini "[regolamento \(UE\) n. 1178/2011](#)", la virgola è soppressa e sono aggiunte le parole "o SFCL.350 della parte SFCL dell'[allegato III del regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/1976 della Commissione](#), del 14 dicembre 2018, che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del [regolamento \(UE\) 2018/1139](#) del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 20. 12. 2018, pag. 64), modificato da ultimo dal [regolamento di esecuzione \(UE\) 2020/358 della Commissione](#), del 4 marzo 2020, recante modifica del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/1976](#) per quanto riguarda le licenze di pilota di aliante (GU L 67 del 5. 3. 2020, pag. 57), (in prosieguo: [regolamento \(UE\) 2018/1976](#))".

Al paragrafo 6, la virgola è soppressa dopo i termini "[regolamento \(UE\) n. 1178/2011](#)" e sono aggiunti i termini "o [regolamento \(UE\) 2018/1976](#)".

Al paragrafo 7, dopo i termini "[regolamento \(UE\) n. 1178/2011](#)", la virgola è soppressa e sono aggiunte le parole "o [regolamento \(UE\) 2018/1976](#)".

Articolo 29

L'articolo 41 è modificato come segue:

"Articolo 41

(Esame da istruttore per volare con un dispositivo)

(1) Chiunque desideri sostenere l'esame per ottenere l'autorizzazione di istruttore di volo per un determinato tipo di dispositivo deve presentare la prova del rispetto delle condizioni pertinenti di cui all'articolo precedente e una dichiarazione dell'istruttore di volo che confermi che il candidato è qualificato per l'esame.

(2) Il corso di formazione è costituito da parte teorica e pratica svolta presso un'organizzazione di addestramento di volo o altra scuola di volo registrata e mira a formare il candidato a ottenere le seguenti competenze:

1. preparazione delle risorse;
2. creazione di un ambiente favorevole all'apprendimento;

3. presentazione delle conoscenze;
4. gestione di pericoli ed errori;
5. gestione del tempo per raggiungere gli obiettivi formativi;
6. agevolazione dell'apprendimento;
7. valutazione delle prestazioni del candidato;
8. monitoraggio e riesame dei progressi del candidato;
9. valutazione della formazione;
10. comunicazione dei risultati.

(3) La parte teorica della formazione comprende:

25 ore di insegnamento e apprendimento, e

30 ore di formazione teorica nelle materie prescritte per l'autorizzazione del tipo di dispositivo pertinente, compresi i test di avanzamento.

(4) L'esame da istruttore per un particolare tipo di dispositivo deve avvenire dinanzi a un comitato nominato dall'Agenzia. L'esame consiste in una parte teorica e pratica secondo il programma di formazione per un particolare tipo di dispositivo, vale a dire:

- l'esame teorico prevede una presentazione della durata di almeno 45 minuti su un argomento o un tema per il tipo di dispositivo pertinente, durante la quale la commissione esamina le conoscenze teoriche del candidato; la commissione informa preventivamente il candidato in merito all'argomento della presentazione;
- la parte pratica, fatta eccezione per gli alianti, consiste in almeno 45 minuti di volo con il comitato, durante i quali il candidato dimostra le capacità di un istruttore di volo secondo il programma di addestramento per il tipo di dispositivo.

(5) Una persona che ha raggiunto l'età di 18 anni può sostenere l'esame da istruttore per pilotare il dispositivo.";

Articolo 30

All'articolo 41, lettera a), i termini "pilotare un dispositivo" sono sostituiti dai termini "volare con un dispositivo" in tutti i punti.

Al paragrafo 1, al punto 2, il punto è soppresso e sono aggiunti i termini "o un corso di aggiornamento per i titolari di certificati di istruttore di volo conformemente all'[allegato I, parte FCL, del regolamento \(UE\) n. 1178/2011](#) o all'[allegato III, parte SFCL, del regolamento \(UE\) 2018/1976](#)".

Al paragrafo 4, punto 1, il punto e virgola è soppresso e sono aggiunte le parole "o partecipa a un corso di aggiornamento per i titolari di certificati di istruttore di volo conformemente all'[allegato I, parte FCL, del regolamento \(UE\) n. 1178/2011](#) o all'[allegato III, parte SFCL, del regolamento \(UE\) 2018/1976](#) e".

Articolo 31

All'articolo 47, i termini "pilotare un dispositivo" sono sostituiti dai termini "volare con un dispositivo" in tutti i punti.

Al paragrafo 3, il punto 1 è modificato come segue:

"1. almeno 12 ore di volo, di cui 12 decolli e atterraggi come pilota in comando o con un istruttore o indipendentemente sotto la supervisione di un istruttore, e".

Articolo 32

Formulario OJN-04 è soppresso.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 33

(Completamento delle procedure)

Le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono completate conformemente ai regolamenti vigenti.

Articolo 34

(Entrata in vigore)

Le presenti regole entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

N. IPP 007-270/2023/25

Lubiana, 15 maggio 2024

EVA 2023-2430-0019

M.Sc. Alenka Bratušek

Ministra
delle Infrastrutture